

componente della Commissione giustizia della Camera — i punti critici per arrivare a un risultato che in astratto può essere condivisibile, laddove lo si ritenga essenziale per arrivare al cosiddetto giudice terzo a tutti gli effetti. Non ho sentito rilievi in merito e vorrei capire se non ci sono stati ancora approfondimenti su questi aspetti o se non li ritenete importanti.

Voi avete affermato che volete il giudice terzo, ma che deve essere anche garantita l'autonomia e indipendenza del giudice e del pubblico ministero. In questo disegno di legge l'autonomia e l'indipendenza del magistrato, ossia di tutta la magistratura, non esiste più, perché l'articolo 101 fa riferimento al fatto che rimane il principio costituzionale solo per il giudice. Per il resto non solo non è previsto il riconoscimento dell'avvocatura come soggetto costituzionale insieme al pubblico ministero, che svolge e attua la giurisdizione come altro organo parte della giurisdizione, ma si dispone che la giurisdizione sia esercitata solo dal giudice.

Il tema è rimesso a una legge ordinaria, di cui non si fissano i criteri. Vorrei sapere se la questione vi rassicura, perché in merito alla costituzionalizzazione di principi che riguardano l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tutta, distinta in carriere, separazioni, funzioni e percorsi, il problema è che l'autonomia e l'indipendenza di tutta la magistratura e, quindi, anche del pubblico ministero garantiscono adeguatamente anche l'esercizio del diritto di difesa e lo Stato di diritto.

In maniera molto abile — d'altra parte, l'esercizio della professione vi attribuisce anche queste qualità — voi avete glissato sulle modalità dell'organo di autogoverno che deve garantire l'autonomia e l'indipendenza dei pubblici ministeri e della magistratura giudicante, sostenendo che si potranno valutare successivamente.

Su questo tema chiederai, invece, una posizione più esplicita, perché è la sostanza del problema. Il problema non è la separazione delle carriere, ma come si

attua tale separazione garantendo l'effettiva autonomia e indipendenza del pubblico ministero e del giudice.

Peraltro, l'autonomia del pubblico ministero è collegata all'effettiva autonomia del giudice, perché il giudice, soprattutto nell'ambito penale, si trova a giudicare ciò che il pubblico ministero gli porta.

La mia domanda è, dunque, se voi vi sentite garantiti come difesa da un organo di autogoverno della magistratura requirente e giudicante in cui l'unica formale garanzia è il Presidente della Repubblica a capo, ma il cui 50 per cento dei componenti è individuato dal Parlamento, quindi dalla maggioranza di turno, e l'altro 50 per cento eletto tra persone estratte a sorte.

Vi chiedo, sapendo quanto tenete alla rappresentanza, se ritenete che sia serio per un organo rappresentativo della parte — sicuramente nelle audizioni che oggi si sono già svolte questo 50 per cento ha lasciato molto perplessi — che il criterio per garantire la rappresentanza dell'organo di autogoverno possa essere quello di un'elezione attraverso un sorteggio degli eleggibili o se non sarebbe uno sfregio, se fosse previsto nella riforma forense che le vostre rappresentanze fossero prese a sorteggio, che poi voi doveste eleggere qualcuno preso a sorteggio e che la stessa composizione fosse prevista per l'organo della Corte di giustizia, con le stesse modalità, ossia 50 per cento del Parlamento e 50 per cento di estratti a sorte tra i quali si possono eleggere alcuni soggetti.

C'è anche un aspetto più grave, a mio avviso, perché si afferma che la maggioranza è della componente togata. Vi inviterei a riflettere su questo punto, magari non oggi. Noi attenderemo i vostri approfondimenti, perché sono materie da approfondire e noi siamo qui per questo. Per l'organo di disciplina non c'è maggioranza togata, ma una situazione di parità e la presidenza è del vicepresidente eletto dal Parlamento. Su questo non ripeterò quanto già detto dalla collega che mi ha preceduto, né quanto da voi già affermato sull'organo di disciplina perché non voglio

fare paragoni fra magistratura ed avvocatura. Si tratta certamente di due questioni da tenere distinte.

Voi vi rendete conto di che cosa rappresenterà per l'organo di autogoverno la nomina del primo presidente della Cassazione e del procuratore generale della Cassazione, che costituiscono la maggioranza, l'uno in più rispetto al 50 per cento? Quando nei periodi di vacanza della nomina, per quanto non esisteranno più le correnti e i togati saranno eletti a sorte, le nomine saranno comunque faticose in posti così apicali, in quei periodi di vacanza il voto del vicepresidente che presiede l'Assemblea, anche se i regolamenti possono cambiare, allo stato vale il doppio.

Questo aspetto insieme al discorso per cui il pubblico ministero deve essere organo di garanzia, giustamente, con rispetto alla dipendenza funzionale della Polizia giudiziaria, credo siano le questioni sulle quali mi aspetto che l'avvocatura rifletta in maniera serena e obiettiva, ma anche approfondita. Una volta che la Costituzione, quali che siano le maggioranze che si compongono, viene cambiata, penso che l'esercizio del diritto della difesa per i singoli cittadini sia il vostro obiettivo quotidiano.

RITA BERNARDINI. Io credo che bisogna avere il coraggio di esprimere alcune considerazioni, altrimenti questo dibattito, nonostante le numerose audizioni che stiamo tenendo, rischia di andare avanti con il non detto.

Io credo che la riforma sia stata presentata in modo assolutamente tardivo rispetto ai tempi di questa legislatura e che il Governo avrebbe avuto gli strumenti per presentarla prima. Non l'ha fatto e adesso sappiamo tutti che i tempi sono quelli che sono.

Si avverte comunque la necessità di tenere un dibattito approfondito, perché è indubbio che stiamo parlando, con questa riforma costituzionale, di equilibrio fra poteri. Si sta in sostanza affrontando tale questione ed è inutile, secondo me, entrare

nel merito di ciò che va bene e di ciò che non va bene. Stiamo discutendo un tema che può essere più o meno pericoloso per la vita di questo Paese, ma è di questo che dobbiamo parlare.

È indubbio che è in vigore un processo di tipo accusatorio che si è innestato — lo affermava Nordio recentemente a un convegno organizzato proprio dall'Unione delle camere penali — anche su una riforma che è stata attuata per la politica, cioè l'abolizione dell'immunità parlamentare.

Da una parte abbiamo una magistratura — questo è vero e credo che non lo si possa negare — fortissima, autonoma e indipendente e, dall'altra, un potere politico subalterno o messo in condizioni di subalternità.

A mio avviso, noi dobbiamo avere il coraggio di affrontare questo tipo di discorso e farlo con molta chiarezza. D'altra parte, abbiamo anche visto che posizioni che potremmo considerare lontanissime, come quella di Carlo Nordio, che è un liberale, o come quella di Giuliano Pisapia, che è un liberale di sinistra, l'uno procuratore generale e l'altro avvocato penalista, nel momento in cui scrivono un libro insieme, intitolato *In attesa di giustizia. Dialogo sulle riforme possibili*, nel disegnare una riforma giungono alle stesse conclusioni.

Passo a un'altra questione che ci dovremmo porre come problema. Abbiamo sperimentato in tutti questi anni una magistratura completamente indipendente, che compie una carriera automatica, e qual è il risultato del funzionamento della giustizia con i poteri assestati in questo modo? È disastroso per il cittadino, non per i magistrati. È disastroso per il cittadino.

Consentitemi di rilevare — vorrei che fosse messo agli atti — che a me sembra che nessuna ipotesi di riforma della giustizia possa prescindere dalla vergogna che è oggi il nostro problema carcerario. Noi stiamo accettando da anni, per meglio da decenni, un sistema di illegalità che adesso è punito in tutte le sedi. Persino la Cali-

fornia ha liberato 40 mila detenuti, mentre noi lo accettiamo sostenendo che i posti sono pochi e che costruiremo nuove carceri, chissà quando, mentre intanto 68 mila detenuti vivono in 40 mila posti.

Questo è il ragionamento che cinicamente si svolge in Italia e io mi auguro che qualcuno cominci a discutere anche di questo tema per sollevare i problemi necessari di legalità che devono essere affrontati immediatamente.

GIANCLAUDIO BRESSA. Intervengo per una questione che forse dal punto di vista normativo può essere considerata minore rispetto a quelle che sono state sottoposte dai miei colleghi, ma che ritengo sia comunque culturalmente svelatrice di un'idea di giustizia.

Faccio riferimento a una questione che era comparsa ai tempi della Commissione bicamerale di D'Alema e che poi si è persa nelle nebbie dei lavori parlamentari anche successivi, ossia al fatto che in quell'occasione veniva affidata al Ministro della giustizia la possibilità, anzi il dovere, di promuovere la comune formazione propeedeutica all'esercizio delle professioni giuridiche e forensi.

Non credete che ciò possa essere altrettanto importante della costituzionalizzazione dell'avvocatura al fine di garantire una comune cultura della legalità, come ha affermato l'avvocato Spigarelli?

PRESIDENTE. Do la parola ai nostri ospiti per la replica.

GUIDO ALPA, *Presidente del Consiglio nazionale forense (CNF).* Colgo l'occasione per salutare la presidente della Commissione giustizia Giulia Bongiorno e il Ministro della giustizia Angelino Alfano.

Innanzitutto svolgo una precisazione: le nostre risposte che sono state ritenute incomplete non derivano da un'esitazione in ordine alla valutazione o all'apprezzamento del testo, ma semplicemente dal fatto che, avendo ricevuto la convocazione a distanza di una settimana dal momento nel quale era prevista l'audizione, il Con-

siglio nazionale forense si è riunito in seduta disciplinare ieri e solo questa mattina ha potuto cominciare a esaminare e a discutere il testo.

Per questa ragione, volendo svolgere valutazioni di carattere non tanto politico quanto tecnico, abbiamo preferito enunciare alcune osservazioni e le adesioni ad alcuni principi, riservandoci di poter approfondire il testo nell'ambito della discussione e di consegnare poi un testo più articolato.

Vorrei anche che fosse sgombrato dalla discussione un equivoco di fondo, cioè l'equiparazione, magari soltanto per alcuni aspetti, della funzione della carriera del magistrato e dell'avvocato, anche perché l'avvocato esercita una libera professione. Noi quindi riteniamo che il legislatore si debba astenere il più possibile dal disciplinare questa professione, essendo essa libera, e che debba intervenire solo quando ci sono interessi sociali e pubblici da tutelare, lasciando alla libera professione il suo diritto di autogovernarsi e autodisciplinarsi.

L'autodichia, che peraltro è un privilegio che la nostra Costituzione ha già riconosciuto all'avvocatura, non dovrebbe essere dispersa in un'assimilazione fra queste due figure, che sono assolutamente fra loro diverse.

Mi spiego meglio. A differenza di altre professioni, come loro sanno, la professione forense ha un privilegio costituzionalmente garantito e che non può essere soppresso, quello di mantenere la sua funzione di giudice speciale attraverso il Consiglio nazionale forense. Avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense si fa ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione e, quindi, questa funzione di autodichia è costituzionalmente già tutelata.

Non ci devono neanche essere equivoci sulla proposta che l'OUA ha avanzato a proposito del riconoscimento dell'avvocatura all'interno della Costituzione in questo progetto di revisione costituzionale, perché tale proposta è tesa ad arricchire e a dare un nuovo ruolo e, se possibile, una

maggior forza alla posizione dell'avvocatura, non certo a perdere il privilegio e limitare l'autodichia. Non vorrei neanche che si parlasse di giustizia domestica, perché in questo caso è la giustizia che la libera professione dà di se stessa.

Come secondo punto non c'è equiparazione fra il ruolo dell'avvocato e quello del magistrato, il quale è un impiegato dello Stato, che ha una sua qualificazione particolare. Certamente può destare alcune perplessità la formulazione del testo della riforma che estende la responsabilità degli impiegati civili dello Stato a tutti indifferenziatamente. Ovviamente si tratta di responsabilità di tipo diverso: un conto è la responsabilità nell'espressione di un giudizio, un altro la responsabilità nell'adempimento di atti amministrativi.

Per inciso, lo Stato è necessariamente responsabile per l'esercizio dell'attività delle funzioni di magistrato, perché questa è giurisprudenza costante e non soltanto un orientamento della Corte di giustizia. Lo Stato risponde per gli errori compiuti dal magistrato *ex* articolo 2049 del Codice civile. Su questo punto, dunque, non ci sono problemi.

Sotto il profilo dell'indipendenza dell'avvocatura noi ribadiamo i principi che già costituzionalmente sono previsti e, dal punto di vista dell'indipendenza del magistrato, l'impressione che si ha — ma approfondiremo ulteriormente il discorso — è che, se si coordinano fra di loro l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 4 di questo progetto, ne emerge che si sostituisce all'espressione « magistratura » quella di « giudici ». Questo è l'orientamento della dottrina costituzionalistica e della Corte costituzionale.

In altri termini, laddove è prevista l'espressione « magistratura » nella Costituzione, si vuole individuare un autonomo potere, ma non una corporazione. Ciò nell'interpretazione della giurisprudenza costituzionale è molto chiaro, ragion per cui l'espressione « i giudici costituiscono un organo autonomo e indipendente » riflette questa interpretazione del testo.

Allo stesso modo, quando si afferma che l'ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell'ordinamento giudiziario che ne assicurano l'autonomia e l'indipendenza, io penso che si faccia riferimento, come attualmente è, alla legge sulle guarentigie. Se si tratta di distinguere l'autonomia del giudice in quanto tale, che è magistrato, ma giudice e non pubblico ministero, e che vede tutelata la sua autonomia e indipendenza direttamente nella Costituzione, per quanto riguarda i pubblici ministeri si rinvia alla legge, ma il principio di indipendenza e di autonomia è comunque sempre contenuto nella Costituzione e si riferisce alla legge che assicura la separazione delle carriere dei giudici per poter preservare l'autonomia e l'indipendenza. Credo che siano questioni più di « espressione ideologica » di un pensiero piuttosto che non della sua concreta realizzazione.

Per quanto riguarda la comune formazione, su questo punto innanzitutto, nell'attesa riforma della professione, non abbiamo chiesto la soppressione delle scuole Bassanini, ma la legittimazione delle scuole forensi, in modo che non siano soltanto l'espressione di un'autonomia solidaristica espressa dagli ordini, ma che abbiano una loro dignità legislativa e un loro riconoscimento.

Purtroppo abbiamo dovuto riscontrare che, nonostante inizialmente si pensasse che la comune formazione propedeutica potesse essere utile sia per gli aspiranti magistrati, sia per gli aspiranti avvocati, nelle modalità con cui tali corsi sono stati effettuati è venuto a mancare l'orientamento professionale delle scuole.

Noi riteniamo che le scuole forensi siano più adatte per la formazione culturale dell'avvocato a dare al corso un'intonazione e contenuti professionali di quanto non avvenga nelle scuole di specializzazione universitaria. Non ci sono, quindi, pregiudizi ideologici nell'elevazione delle scuole forensi al rango delle scuole di specializzazione universitaria, ma semplicemente una presa d'atto di un'esperienza in parte non soddisfacente e l'esigenza che

coloro che si presentano all'esame di Stato per diventare avvocati abbiano già compiuto un'esperienza culturale connessa con la professione piuttosto che un'esperienza di tipo esclusivamente teorico.

ANDREA MASCHERIN, *Consigliere segretario del Consiglio nazionale Forense (CNF)*. Vorrei richiamare l'intervento dell'onorevole Mantini. Sono d'accordissimo sul fatto che un quadro andrebbe completato parallelamente, ma ciò non deve comportare il ritardo di una rivisitazione della parte sia costituzionale, sia ordinaria del processo accusatorio. In sostanza, va bene, ma ciò non deve portare a un minuto di ritardo nella realizzazione delle riforme.

Le osservazioni dell'onorevole Capano sono suggestive, ma non da giuristi, perché non occorre venire a prospettare a noi, giuristi o aspiranti giuristi, il pericolo di un pubblico ministero cacciatore di taglie. È un tema che, per chi conosce la cultura mondiale del sistema accusatorio, non dovrebbe trovare accesso in una discussione giuridica.

Per l'onorevole Ferranti, che ha immediatamente distinto tra la funzione del magistrato e quella dell'avvocato, con un ragionamento da giurista, la risposta sarebbe pregiudizievole per chi pone la domanda. Se noi dovessimo rispondere — la domanda era sulla composizione basata sul 50 per cento — sulla base dell'esperienza attuale, dovremmo dire no al 50 e 50 e proporre il 60 per cento di laici e il 40 di togati. A me pareva che lei avesse fatto riferimento giustamente anche alla composizione del 50 e 50 per cento.

Ha ragione l'onorevole Bernardini sul fatto che l'esperienza attuale delle carriere dei magistrati, dei procedimenti disciplinari dei magistrati ci porterebbero veramente in maniera più radicale su questo indirizzo rispetto a quello attuale, ma noi, come ho rilevato prima, siamo aperti sotto questo punto di vista a diverse calibrature.

L'affermare che noi siamo garantiti come difesa dall'attuale sistema del Con-

siglio superiore della magistratura non è corretto e, quindi, auspichiamo un miglioramento.

La formazione comune è sicuramente importante. Noi abbiamo presentato un progetto di legge e auspichiamo che venga portato avanti, ma finora viene fermato soprattutto da alcune componenti proprio sull'idea di un ostacolo all'accesso alla professione. Bisogna partire dalle università con una facoltà diversa che apra diverse strade e la formazione comune ne fa parte. L'importante è che si vada verso una riforma che selezioni un'avvocatura e un giurista qualificato. Poi le strade possono divergere e la formazione può essere continua e comune.

GUIDO ALPA, *Presidente del Consiglio nazionale forense (CNF)*. Se posso aggiungere solo un'osservazione, noi non abbiamo ricevuto materiali, se non quelli che sono stati depositati alla Camera, cioè il testo del disegno di legge e ovviamente le raccolte che abbiamo messo insieme nel nostro ufficio studi.

Volevo segnalare che alla fine degli anni Ottanta il Presidente Cossiga aveva istituito una Commissione per la riforma del Consiglio superiore della magistratura, di cui ho fatto parte, con Presidente Livio Paladin. Ne facevano parte anche Gustavo Zagrebelsky, Sergio Fois e altri colleghi costituzionalisti, che erano giunti a soluzioni molto interessanti, alcune delle quali emergono anche da questo disegno di legge. Era stata svolta un'analisi costituzionale molto attenta.

FIGURELLA CERIOTTI, *Segretario dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA)*. Spendo soltanto due parole per affermare che effettivamente il non aver voluto deliberatamente entrare con eccessivo puntiglio nel dettaglio di ogni singolo articolo è stato proprio un segno di rispetto del valore di un testo che intende riformare una parte tanto importante della Costituzione e del non voler abbozzare un lavoro tralaticio da consegnarvi su punti di estrema delicatezza.

In merito al nostro compito di oggi — mi posso associare in questo senso alle parole del Presidente Alpa — anche noi non abbiamo avuto modo di deliberare un documento ufficiale. Ovviamente la presa di posizione ufficiale su argomenti di questo spessore è delicata, anche perché implica, come ha ricordato l'onorevole Bernardini, valutazioni di natura politica.

Volendo rimanere nel discorso più prettamente tecnico, la nostra valutazione, che ribadiamo, è di apprezzamento della volontà di cominciare a pensare ad alcuni cambiamenti. Pensiamo, però, che non necessariamente la norma debba essere esattamente questa. Sul meccanismo elettorale con l'estrazione a sorte ci riserviamo di valutare con ancor maggiore attenzione e di non lasciare la risposta alle parole al vento, ma di metterla per iscritto con la necessaria e la dovuta accuratezza.

FILIPPO MARCIANTE, *Rappresentante dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA)*. Anche a nome dell'organismo, come ha fatto il Presidente Alpa, vorremmo ringraziare il Ministro Alfano e la presidente Bongiorno per la presenza e per averci ascoltato. Provenendo dalla mia terra, sono particolarmente orgoglioso che l'uno sia Ministro e l'altra presidente. È una nota personale che condivido con altri colleghi siciliani.

L'OUA ha lavorato sul tema del riconoscimento costituzionale e su quello abbiamo elaborato documenti scritti che credo siano stati apprezzati. Il presidente Pecorella è intervenuto dopo che noi avevamo fatto nostra la proposta di legge e noi amiamo confrontarci, dopo aver sentito, come asseriva il Presidente Alpa per il CNF, i nostri organismi.

Siamo pronti a interloquire su ognuno dei punti della riforma, anche sull'iniziativa sull'obbligatorietà dell'azione penale o sulla responsabilità civile dei magistrati e per questo motivo vi chiediamo, qualora lo riterrete opportuno, e sono certo che ciò avverrà, unitamente all'Unione delle camere penali e al CNF a fornire ulteriori documenti scritti. Abbiamo ritenuto op-

portuno, in questa sede, consegnarvi la documentazione che avevamo già predisposto.

Infine, vi ringraziamo perché pensiamo che tavoli di confronto come questi possano portare a buone leggi e a evitare inutili, costose e lunghe contrapposizioni che non hanno nulla a che vedere con gli interessi dei cittadini.

VALERIO SPIGARELLI, *Presidente dell'Unione delle camere penali italiane (UCPI)*. L'Unione delle camere penali italiane studia la separazione delle carriere da vent'anni. Abbiamo la possibilità di essere brevissimi per questo motivo, ma alcune risposte mi sembrano doverose, soprattutto perché sono stato chiamato direttamente in causa io, insieme all'Unione delle camere penali.

Passo alla prima risposta. Non ci nascondiamo dietro a un dito. Che cosa significa, qualcuno ci chiedeva, la terzietà del giudice? Significa che non sarebbe necessario, in un ordinamento in cui ci fosse un giudice culturalmente terzo, scrivere una norma nel Codice di procedura penale che impedisca di mettere in prigione la gente per farla confessare e scriverla dopo aver elaborato il medesimo codice. Se il legislatore a metà degli anni Novanta ha dovuto « interlineare » l'articolo 274, cioè ha dovuto scrivere che non è un'esigenza cautelare la mancata confessione di un indagato o la mancata risposta all'interrogatorio è perché la gente in quel periodo — ahimè — veniva sottoposta a custodia cautelare per questo motivo dai giudici, onorevole Ferranti, non dai pubblici ministeri. I pubblici ministeri lo chiedevano e addirittura lo scrivevano *apertis verbis*.

Questo è un difetto di terzietà culturale. Oggi si fa lo stesso, ma si ha la decenza di non scrivere che si tratta di un'esigenza cautelare.

Un altro dei punti, onorevole Ferranti, sempre sulla mancanza di terzietà, è che noi ci occupiamo delle intercettazioni telefoniche. La Corte costituzionale nel 1975 dettò un decalogo per cui, se la magistra-

tura italiana terza anche rispetto al diritto di riservatezza e all'impossibilità di sottoporre a intercettazioni in alcuni casi avesse rispettato quello Statuto, non avremmo bisogno oggi di tornarci sopra.

Mancanza di terzietà significa mancanza di una cultura della terzietà che si avverte nei tribunali e che non è soltanto un reclamo non adeguatamente soddisfatto dell'articolo 111 della Costituzione in questo Paese. Noi conosciamo perfettamente il tema. Mi lasci rilevare, e penso di poterlo fare perché gli atti dell'avvocatura lo affermano da tempo, che l'avvocatura sulla separazione delle carriere, nei suoi congressi dell'Unione delle camere penali e del Congresso nazionale forense, è unanime da sempre. Non c'è bisogno di tarare questo tipo di soluzione.

Si parlava prima di alcune norme su cui noi saremmo stati un po' disattenti, ma francamente la prima su cui non lo siamo stati è quella dell'elettorato attivo per sorteggio, che abbiamo criticato. Mi pareva di essermi spiegato piuttosto puntualmente, anche perché mi sono soffermato sufficientemente sia a proposito dell'organo di autogoverno, quanto dell'organo di disciplina. Su tale tema non penso che ci sia bisogno di interloquire ulteriormente.

Che ci sia già uno Statuto diverso del pubblico ministero rispetto a quello del giudice lo dispone l'articolo 107 della Costituzione e lo dispone oggi, non nel futuro e a Costituzione modificata. Quando si invoca la perdita della cultura della giurisdizione da parte del pubblico ministero, perché il pubblico ministero diventerebbe un cacciatore di taglie, si dimentica che in ordinamenti in cui il pubblico ministero è sicuramente del tutto diverso tanto dall'avvocato quanto dal giudice ci sono alcuni valori culturali trasversali tali per cui l'atteggiamento dei soggetti del processo è *fair*, cioè ispirato a una « obiettività » — non chiamiamola imparzialità, altrimenti ci confondiamo — che, non a caso, la nostra Costituzione già richiama per tutti i funzionari dello Stato nell'articolo 97.

Il pubblico ministero è una parte del processo e fa ciò che deve fare una parte

onesta nel processo. Anche l'avvocato nel processo ha questo tipo di rispetto delle norme e non introduce prove false. Questa visione così alterata per cui la parzialità è quasi foriera di un comportamento scorretto è assai arretrata. Una parte può essere all'interno di un processo pienamente una parte e — vivaddio — controllata da un giudice terzo, che è sicuramente indipendente rispetto a tutti, ma non per questo subisce una *deminutio* all'interno del sistema e meno che mai in un sistema accusatorio.

Questa è la risposta a proposito del fatto che prima ero stato assai pacato. Non capisco perché qualcuno sosteneva che fossimo molto presi da questa discussione.

Per quanto riguarda la cultura comune, nella nostra proposta avevamo a suo tempo, quando ci si faceva notare che non si poteva modificare lo Statuto del pubblico ministero perché lo si doveva fare per legge costituzionale — parlo del periodo che va dall'anno 2002 più o meno fino alla fine dell'avventura della riforma Castelli, quando, per la verità, ci si opponeva esattamente al contrario, cioè che al fatto che per introdurre la separazione delle carriere si dovesse necessariamente modificare la Costituzione — era prevista una scuola unitaria delle professioni forensi, che poteva essere post-università e che costruiva quella cultura unitaria.

Un conto è la cultura unitaria, la cultura delle regole, la cultura che valorizza le funzioni delle parti e un altro è, invece, una cultura della giurisdizione in cui, con una visione autoritaria della funzione, si ritiene che esista una funzione giudiziaria con due sottofunzioni, l'accusa e la difesa, che vengono ricomprese in essa.

Uso l'aggettivo « autoritaria » non per sbaglio, ma perché esiste un richiamo storico puntuale. Quando venne illustrata dal ministro Grandi la legge sull'ordinamento giudiziario, in quel periodo di tempo si sostenne che l'unità delle carriere era la migliore difesa a una concezione propria dello Stato autoritario e non a caso. È vero, perché in qualsiasi demo-

crazia moderna è la distinzione di queste due funzioni e non la sua unitarietà a rappresentare il crisma di una Costituzione realmente liberale e democratica, come in molti si affannano a sostenere da tempo.

Un'ultima notazione è di carattere politico-giudiziario. L'onorevole Bernardini chiedeva di prestare attenzione, di parlarci di tutto e di ciò di cui stiamo discutendo. Stiamo discutendo di una parte della Costituzione che è stata elaborata in un momento in cui quello che in altri Paesi, in altri contesti e con molta maggiore pacatezza viene analizzato da parte di tutti gli schieramenti politici, quello che viene definito l'« imperialismo giuridico », una sorta di disequilibrio tra i poteri dello Stato, viene preso in considerazione per ragionarci sopra. Solo in questo Paese, quando si ragiona di questo tema, si devono per forza alzare steccati.

Noi, invece, riteniamo che il punto che non si doveva e che non si deve oltrepassare in questo Paese e per questa Costi-

tuzione non esca scardinato da questo progetto di riforma: il pubblico ministero è un ufficio che ha un suo rilievo e che non dipende dall'esecutivo. Lasciatemi osservare che in altri contesti la dipendenza dall'esecutivo da parte dell'ufficio del pubblico ministero è serenamente accettata e certamente non è antidemocratica, almeno questo diciamocelo, ma in questo disegno di legge non lo vogliamo e non mi pare che sia proposto.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

*Licenziato per la stampa
il 28 luglio 2011.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

